

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“VOLERE LA LUNA -**  
**Laboratorio di cultura politica e di buone pratiche ODV”**

**Preambolo**

L'Associazione "VOLERE LA LUNA - Laboratorio di cultura politica e di buone pratiche ODV" nasce dalla constatazione degli enormi cambiamenti prodotti dalla grande trasformazione di fine-secolo, con la conseguente crisi economica e sociale, e dalla necessità di sperimentare risposte nuove e adeguate. L'aumento vertiginoso delle diseguaglianze, la rottura dei legami sociali e della solidarietà, la crescita della povertà e dell'indigenza, vissute troppo spesso in solitudine, l'imbarbarimento del comune sentire (con la sua coda velenosa di aggressività, disprezzo di sé e dell'altro, xenofobia e razzismo), sono gli effetti più evidenti. Così come l'indebolirsi delle forme di partecipazione e della rappresentanza, soprattutto per gli strati più fragili, e la sempre più evidente inefficacia degli strumenti tradizionali di difesa e di giustizia sociale, dal welfare alle forme di organizzazione politica e sociale (partiti e sindacati).

VOLERE LA LUNA significa proporsi quello che può sembrare impossibile a molti, ma che in realtà dovrebbe essere normale: cambiare radicalmente il proprio modo di essere, di pensare, agire, cooperare e aggregarsi, tenendo fermi i valori di riferimento di un solidarismo radicale. Il mondo è cambiato, è ora di cambiare noi stessi. E il nostro modo di stare insieme. A cominciare da tre obiettivi primari: contrastare le diseguaglianze, promuovere ma soprattutto praticare forme di partecipazione solidale, favorire la rinascita di un pensiero libero e critico. Cioè non limitarsi a proclamare i propri valori, ma praticarli concretamente, con azioni positive quotidiane, creazione di occasioni di prossimità, di spazi, anche limitati, di relazione, di strumenti di comunicazione aperti e critici.

**Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)**

È costituita, conformemente alla Costituzione, al codice civile e al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "VOLERE LA LUNA - Laboratorio di cultura politica e di buone pratiche ODV", o, più brevemente, "VOLERE LA LUNA ODV". All'atto dell'istituzione del registro unico l'associazione aggiungerà l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'associazione ha sede legale in Torino - via Trivero 16. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'ODV non è predeterminata. Essa può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative anche altrove.

**Art. 2 (Scopi)**

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, giustizia sociale, libertà e partecipazione e ripudia ogni forma di razzismo e fascismo. Essa non ha fini di lucro e persegue finalità e obiettivi di utilità sociale, in particolare il contrasto delle diseguaglianze, la partecipazione solidale, la rinascita di un pensiero libero e critico.

**Art. 3 (Attività)**

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore della collettività

l'associazione svolge, in via esclusiva o comunque principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività di studio, documentazione e informazione di carattere sociale, culturale e politico;
- b) realizzazione di un sito dedicato all'analisi e alla raccolta di materiali e documentazione sulla realtà sociale, culturale e politica;
- c) promozione di attività culturali, artistiche, educative, formative e di informazione sui temi connessi con gli obiettivi statutari, compresa la creazione e realizzazione di percorsi formativi non professionalizzanti di educazione per adulti;
- d) realizzazione di interventi sociali, di sostegno e di aiuto in risposta al disagio e alla povertà;
- e) promozione di esperienze di partecipazione dal basso alla vita culturale e politica;
- f) aggregazione delle realtà che condividono lo spirito del presente statuto e che intendono contribuire alle attività associative.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione può svolgere ogni ulteriore attività anche di carattere economico, organizzare o favorire riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa anche editoriale rispondente alle finalità istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea. Le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei soci.

#### **Art. 4 (Patrimonio e risorse economiche)**

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti. L'importo della quota associativa, differenziato fra persone fisiche e giuridiche, è stabilito annualmente dall'assemblea dei soci e ha validità a partire dall'anno successivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;

f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre

di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consultivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere controllato da ogni socio.

#### **Art. 5 (Soci)**

Sono soci coloro che hanno costituito l'associazione nonché, a seguito di ammissione ai sensi dell'art. 6, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che dichiarano di riconoscersi nello spirito del presente statuto e che intendono contribuire alle attività associative.

Il numero dei soci non è soggetto a limiti quantitativi.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 6.

La qualità di socio è intrasmissibile.

#### **Art. 6 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)**

L'ammissione di ogni nuovo socio avviene a richiesta ed è regolata da criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'associazione e l'interesse generale.

Sull'accettazione della richiesta delibera il consiglio direttivo. Contro il rigetto della richiesta, che deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci dopo il versamento della quota associativa.

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso delle persone fisiche o scioglimento delle persone giuridiche;
- b) dimissioni, che devono essere presentate per scritto al Consiglio direttivo;
- c) esclusione per comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione;
- d) mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto.

L'esclusione o la decadenza per mancato pagamento ai sensi delle lettere *c* e *d* del comma che precede è deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo. Prima di procedere all'esclusione ai sensi della lettera *c* del comma che precede il Consiglio direttivo deve procedere a contestazione scritta degli addebiti.

Contro il provvedimento di esclusione o decadenza è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza automatica da ogni carica associativa.

In caso di perdita della qualità di socio per qualunque ragione, il socio e i suoi eredi non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna rivalsa sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)**

Tutti i soci godono degli stessi diritti di partecipazione alla vita dell'associazione e alla sua attività e hanno gli stessi doveri. In particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività associative;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (subordinatamente alla condizione di essere in regola con il pagamento delle quote associative);
- di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie e di esprimere il proprio voto in merito alle deliberazioni ivi assunte. Il diritto all'espressione del voto è subordinato alla condizione di essere in regola con il pagamento delle quote associative;
- di consultare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) i soci sono tenuti:

- a osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- a tenere un comportamento coerente con la natura e le finalità dell'associazione;
- a versare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.

#### **Art. 8 (Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il comitato dei garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **Art. 9 (Assemblea)**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci, iscritti da almeno due mesi, in regola nel pagamento della quota annuale al momento della convocazione. È possibile intervenire a mezzo delega, rilasciata in forma libera ad altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di tre soci o di cinque soci qualora il numero degli associati superi i 500.

L'assemblea è convocata dal presidente con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e il luogo e la data di prima e seconda convocazione, che deve essere inviata a ciascun socio avente i requisiti di cui al comma precedente ove possibile in via telematica, ovvero esposta nella sede dell'associazione e pubblicata sul sito internet della stessa con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o da altro socio eletto dall'assemblea unitamente al segretario.

Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale è inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni tenuto a cura del consiglio direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto (che deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali enunciati nel preambolo) o dell'atto costitutivo o per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 10 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. È inoltre convocata in caso urgenza e ogni qual volta ne facciano richiesta motivata i due terzi del consiglio direttivo, il comitato dei garanti o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente, direttamente o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione non è richiesto un numero minimo prestabilito di presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti o rappresentati, che ne hanno diritto.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge, tra i soci, il consiglio direttivo, provvede, in caso di dimissioni o di sopravvenuta

impossibilità, alla sostituzione dei suoi componenti e delibera sulla sua eventuale revoca totale o parziale;

b) elegge, tra i soci, il comitato dei garanti, provvede, in caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità, alla sostituzione dei suoi componenti e delibera sulla sua eventuale revoca totale o parziale;

c) elegge ogni ulteriore organismo sociale eventualmente previsto;

d) definisce le linee generali del programma di attività;

e) approva il rendiconto annuale, determina la quota sociale annuale e determina i limiti delle spese e dei rimborsi previsti per i soci;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio direttivo in tema di rielezione delle domande di ammissione di nuovi soci e di esclusione o decadenza dei soci ai sensi del precedente art. 6;

h) delibera su ogni altro argomento previsto dallo statuto o proposto dal presidente, dal consiglio direttivo o da almeno tre soci.

#### **Art. 11 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria, salvo quanto di seguito stabilito, è convocata e si svolge con le modalità stabilite nei precedenti artt. 9 e 10.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo è richiesta la presenza, direttamente o per delega, di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e la maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza, direttamente o per delega, e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

#### **Art. 12 (Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall'assemblea e dura in carica per tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili per un unico mandato, salvo il caso di mancanza di candidature alternative.

Sono poste in votazione le candidature presentate da almeno cinque soci. L'elezione avviene con voto segreto e limitato a due terzi dei componenti da eleggere (o, in caso di impossibilità, al maggior numero assoluto più prossimo). Sono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più giovane.

È in facoltà dell'assemblea integrare il consiglio direttivo, nel corso del mandato, con uno o più componenti.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più componenti del Consiglio direttivo prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti l'assemblea provvede al rinnovo dell'intero organo.

Il consiglio direttivo:

a) elegge, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente nonché, se lo ritiene opportuno, uno o più vicepresidenti e provvede, ove necessario, alla loro revoca e/o sostituzione;

b) nomina tra i soci, anche fuori dai propri componenti, il tesoriere e provvede, ove necessario, alla sua revoca e/o sostituzione;

c) nomina i responsabili e il comitato di redazione del sito e provvede, ove necessario, alla loro revoca e/o sostituzione.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare, in tutto o in parte, nelle forme di legge, al presidente e, ove nominati ai sensi dell'art. 8, ai vice presidenti.

Il consiglio direttivo:

a) esegue le delibere dell'assemblea, formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea e provvede al compimento di ogni atto utile per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

b) predispone e presenta all'assemblea il rendiconto annuale;

c) delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

d) stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

e) espleta le attività necessarie e utili per conseguire gli scopi della associazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, potendo liberamente trattare con enti pubblici e privati, società, persone fisiche e giuridiche, reperire i fondi e curare la gestione dell'associazione;

f) presenta all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il consiglio è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti, con avviso scritto, da spedire a ciascun membro almeno cinque giorni prima. L'avviso di convocazione può essere inviato anche per posta elettronica ai consiglieri che vi abbiano consentito comunicando il relativo indirizzo.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Delle riunioni del comitato viene redatto verbale.

### **Art. 13 (Presidente)**

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo; sovrintende alle attività dell'associazione; ha tutti i poteri organizzativi e gestionali, compresa la facoltà di aprire e chiudere conti correnti presso banche e istituti di credito e di operare sui conti stessi. Può stare in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, nominando e revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici, transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale e stragiudiziale, compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominandoli e revocandoli, definire vertenze e arbitrati.

### **Art. 14 (Vicepresidenti e tesoriere)**

Il Consiglio direttivo può nominare uno o più vicepresidenti a cui il presidente può delegare alcune delle proprie funzioni.

In caso di assenza o impedimento del presidente il vicepresidente o, nel caso in cui ne siano nominati più di uno, il più anziano dei vicepresidenti ne esercita le funzioni.

Il tesoriere amministra i fondi dell'associazione in conformità alle decisioni assunte dal Consiglio direttivo, cura la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti contabili.

I fondi raccolti per l'organizzazione e le spese devono essere versati presso un istituto di credito scelto dal presidente. I prelievi delle somme versate in conto corrente sono effettuati dal presidente, dai vicepresidenti o dal tesoriere con firma disgiunta, con potere, per i medesimi di conferire deleghe a terzi.

#### **Art. 15 (Comitato dei garanti)**

Il comitato dei garanti è composto da almeno tre componenti, eletti dall'assemblea tra i soci, e dura in carica per tre anni.

Il comitato vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto e sulla coerenza tra le attività dell'associazione e le sue finalità statutarie attuando ogni opportuno intervento teso a garantirla, ivi compresa la richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci. In mancanza di revisori dei conti esercita anche il controllo contabile sull'attività dell'associazione.

La partecipazione al comitato è incompatibile con altre cariche sociali nell'associazione.

I componenti del comitato possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il comitato nomina al proprio interno un presidente al quale spetta la convocazione delle riunioni quando lo ritiene opportuno o quando lo chiedono almeno due componenti.

Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Delle riunioni del comitato viene redatto verbale.

#### **Art.16 (Collegio dei revisori)**

L'associazione si riserva la possibilità di istituire con apposita deliberazione dell'assemblea, qualora se ne presenti la necessità, un collegio di revisori dei conti.

#### **Art. 17 (Sedi operative territoriali)**

Le sedi operative territoriali sono costituite con deliberazione del Consiglio direttivo dell'associazione. Le sedi territoriali operano di concerto con gli organi nazionali e sono soggette alle indicazioni del comitato di garanzia.

Per la costituzione di una sede territoriale è necessaria l'adesione di almeno dieci soci.

Per il funzionamento delle sedi territoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto.

#### **Art.18 (Libri sociali)**

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **Art. 19 (Scioglimento dell'associazione)**

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 11, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere di cui al comma precedente è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82. Decorso tale termine il Parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 20 (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno valgono le norme del codice civile, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e relativi decreti attuativi nonché della normativa nazionale e regionale in materia.